

REGOLAMENTO (CE) N. 3125/94 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1722/93 recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 169, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽³⁾ e il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'or-

ganizzazione comune del mercato del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94⁽⁵⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1586/94⁽⁷⁾, la cui validità si estende oltre la data del 1° gennaio 1995, deve essere adattato per permettere il pagamento delle restituzioni alla produzione per l'amido di orzo e di avena in Finlandia e in Svezia;

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione⁽⁸⁾, le istituzioni delle Comunità europee possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 169 dell'atto di adesione, misure che prendono effetto con riserva e alla data di entrata in vigore del trattato di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 è modificato come segue :

1. All'articolo 1, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma :

• Per la Finlandia e la Svezia può essere altresì concessa una restituzione per l'utilizzazione di amido d'orzo e di avena, limitatamente ad un quantitativo di 50 000 tonnellate per la Finlandia e di 10 000 tonnellate per la Svezia. •

2. All'articolo 3 :

a) il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente :

• 2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di feccola, di riso o di rotture di riso è calcolata in base alla differenza tra :

i) il prezzo di intervento dei cereali, valido durante il mese in oggetto, tenuto conto dei divari constatati per i prezzi di mercato del granturco

e

ii) la media dei prezzi cif utilizzati per il calcolo del prelievo all'importazione del granturco nei primi venticinque giorni del mese che precede il mese di applicazione, moltiplicata per il coefficiente 1,60.

3. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di orzo e di avena, è calcolata in base alla differenza fra :

i) il prezzo di intervento dei cereali, valido durante il mese in oggetto, tenuto conto dei divari constatati per i prezzi di mercato dell'orzo

e

⁽¹⁾ GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 9.